

CALENDARIO VENATORIO 2012/2013
Allegato "A"

ART. 1

Luoghi di caccia

Il cacciatore residente in Sicilia è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria nell'ambito territoriale di caccia di residenza e negli ambiti territoriali nei quali è stato ammesso.

Il cacciatore regionale, inoltre, può esercitare la caccia alla sola selvaggina migratoria in un massimo di n° 4 AA.TT.CC. della Regione, a sua scelta, con esclusione degli A.T.C. ME3 (Isole Eolie), PA3 (Ustica), TP3 (Isole Egadi), TP4 (Pantelleria) e AG3 (Isole Pelagie).

I cacciatori provenienti da altre regioni italiane in cui viene attuato il principio di reciprocità, possono esercitare l'attività venatoria, ad eccezione del periodo di preapertura, soltanto nell'ambito territoriale di caccia in cui vengono ammessi (art. 22, comma 5, lettera "d" della L.R. 33/97).

ART. 2

Documenti

Il cacciatore per l'esercizio dell'attività venatoria deve essere munito di:

- 1- libretto personale di porto di fucile e di licenza di caccia;
- 2- polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
- 3- polizza assicurativa per infortuni correlata alla caccia, con i massimali previsti dall'art. 17, commi 7 e 8, della L.R. n. 33/97 e succ. mod. ed integr.. Con riferimento ai punti 2 e 3 si rappresenta che ai sensi dell'art. 33 comma 1 della L.R. n. 1/2008 il pagamento del premio assicurativo deve essere eseguito su polizze prepagate autorizzate dalle agenzie assicurative che garantiscano il versamento del premio effettuato, oppure prepagato tramite banca, ufficio postale o rete telematica sui moduli predisposti dalle agenzie assicurative;
- 4- tesserino venatorio rilasciato gratuitamente dalla Regione per il tramite del Comune di residenza. La validità del tesserino rilasciato dalle altre regioni, ai fini dell'attività venatoria nella Regione Siciliana è subordinato al rispetto della vigente legislazione e del presente calendario venatorio ed in particolare al numero delle giornate settimanalmente consentite, cumulabili ai fini del conteggio con le giornate di caccia usufruite in altre regioni.

Ogni cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino, il giorno di caccia scelto all'inizio dell'attività venatoria giornaliera. La settimana venatoria ha inizio il lunedì e si conclude la domenica. Il cacciatore, a sua libera scelta, può scegliere un massimo di 3 giornate di caccia settimanali, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è vietato. Il cacciatore deve registrare sul tesserino venatorio tutti i capi abbattuti. I capi di selvaggina stanziale dovranno essere registrati subito dopo l'abbattimento, i capi di selvaggina migratoria alla fine della battuta di caccia. In particolare il numero di capi di selvaggina migratoria abbattuti dovrà essere registrato nell'apposito spazio del tesserino entro le ore 13.00 del giorno di caccia scelto. Nel caso di prosecuzione dell'attività venatoria oltre le ore 13.00, il numero dei capi ulteriormente abbattuti nel pomeriggio dovrà essere registrato alla fine della battuta di caccia.

L'attività venatoria deve essere praticata in via esclusiva nelle forme previste dalla L.R. n° 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, mediante l'impiego dei mezzi consentiti dall'art. 13 della Legge n° 157/1992.

ART. 3

Orari

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

Le Ripartizioni Faunistico Venatorie ed Ambientali provvederanno alla divulgazione degli orari ufficiali nel territorio di propria competenza.

ART. 4

Calendario

Negli ambiti territoriali di caccia siciliani già istituiti ed elencati nel D.A. n° 1445 del 16 maggio 2012 l'attività venatoria è consentita, nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad esclusione del martedì e del venerdì nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso vietato e, comunque, per non più di 3 giornate settimanali a libera scelta del cacciatore, per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:

Preapertura (01/09/2012 – 15/09/2012)

- a) dal 01 settembre al 15 settembre 2012 incluso:
mammiferi: Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)
- b) dal 01 settembre al 15 settembre 2012 incluso:
uccelli: Tortora (*Streptopelia turtur*);
- c) dal 01 settembre al 15 settembre incluso:
uccelli: Colombaccio (*Columba palumbus*)

La caccia in regime di preapertura alla Tortora e Colombaccio può essere esercitata limitatamente a quattro giornate complessive a libera scelta del cacciatore.

Ai sensi dell'art. 31, comma 8, L.R. n. 33/1997 si rammenta che le giornate prescelte devono essere segnate in maniera indelebile nell'apposito tesserino venatorio prima di iniziare l'attività venatoria. I trasgressori saranno severamente sanzionati.

Apertura

- d) dal 16 settembre al 16 dicembre 2012 incluso:
mammiferi: Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)
- e) dal 16 settembre 2012 al 31 gennaio 2013
mammiferi: Volpe (*Vulpes vulpes*).
- f) dal 21 ottobre 2012 al 21 novembre 2012 incluso:
mammiferi: Lepre italiana (*Lepus corsicanus*).
Limitatamente agli A.T.C. PA1, PA2,
Nell'A.T.C. ME1 la caccia a questa specie è consentita solamente nei comuni di Pettineo, Tusa, Motta D'Affermo, Mistretta, Castel di Lucio.
Nell'A.T.C. SR1 è consentita soltanto nei Comuni di Buccheri, Buscemi, Cassaro, Ferla, Melilli, Palazzolo Acreide e Sortino.
Nell'A.T.C. SR2 è consentita soltanto nei Comuni di Canicattini Bagni, Noto e Rosolini.
- g) dal 3 novembre 2012 al 31 gennaio 2013 incluso:
mammiferi: Cinghiale (*Sus scrofa*).
- h) dal 16 settembre 2012 al 31 ottobre 2012 incluso:
uccelli: Tortora (*Streptopelia turtur*);
- i) dal 16 settembre 2012 al 31 dicembre 2012 incluso e dall'1 febbraio al 10 febbraio incluso:
uccelli: Colombaccio (*Columba palumbus*)
Nel corso della prima decade di febbraio, gli appostamenti per la caccia a questa specie devono

essere collocati a distanza superiore di 500 metri da zone umide e pareti rocciose.

l) dal 16 settembre 2012 al 31 dicembre 2012 incluso

uccelli: Quaglia (*Coturnix coturnix*);

m) dall'1 ottobre 2012 al 31 dicembre 2012 incluso:

uccelli: Merlo (*Turdus merula*), Allodola (*Alauda arvensis*).

n) dall'1 ottobre 2012 al 31 gennaio 2013 incluso:

uccelli: Cesena (*Turdus pilaris*), Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), Tordo sassello (*Turdus iliacus*), Alzavola (*Anas crecca*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Canapiglia (*Anas strepera*), Codone (*Anas acuta*), Fischione (*Anas penelope*), Folaga (*Fulica atra*), Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), Germano reale (*Anas platyrhynchos*), Mestolone (*Anas clypeata*), Moriglione (*Aythya ferina*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*), Porciglione (*Rallus aquaticus*), beccaccia (*Scolopax rusticola*).

n1) Conformemente a quanto suggerito dal *Piano di gestione* europeo della **Beccaccia**, la caccia a questa specie dovrà essere sospesa attraverso apposito provvedimento qualora si dovessero verificare eventi climatici sfavorevoli alla sua salvaguardia quali:

- bruschi cali delle temperature minime (< 10 °C in 24 ore);

- verificarsi di un'ondata di gelo di durata stimabile in 6 – 7 giorni o più;

- verificarsi di forti neviccate e coperture nevose protratte nel tempo.

La sospensione della caccia alla Beccaccia avverrà all'occorrenza di una sola delle condizioni su enunciate

n2) Negli AA.TT.CC. SR2, RG2, TR2 l'attività venatoria all'avifauna acquatica ha inizio l'1 novembre 2012.

o) dal 16 settembre 2012 al 31 gennaio 2013 incluso:

uccelli : Gazza (*Pica pica*), Ghiandaia (*Garrulus glandarius*);

p) dall'1 ottobre 2012 al 30 ottobre 2012 incluso:

uccelli: Combattente (*Philomachus pugnax*);

q) dall'1 di novembre 2012 al 31 gennaio 2013 incluso:

uccelli: Moretta (*Aythya fuligula*),

ART. 5

Rinvio

Ai sensi dell'art. 2, comma 5, L.R. n. 33/1997, le specie di cui all'art. 18, co. 1, Legge 11 febbraio 1992, n. 157 non elencate alle lettere precedenti sono cacciabili nei limiti stabiliti dallo stesso.

ART. 6

Prescrizioni inerenti la caccia al cinghiale

Nella caccia al cinghiale devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- dal 2 al 31 gennaio 2013 la caccia è consentita esclusivamente in battuta e solo con l'ausilio di cani da seguita e/o relativi meticci, nonché con cani da traccia per il recupero dei capi feriti;

- la caccia in battuta è consentita esclusivamente un giorno la settimana a scelta tra lunedì, mercoledì o giovedì, previa autorizzazione della Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio;

- la caccia in battuta, ove consentita, viene regolata con provvedimento da emanarsi, entro il 1° ottobre 2012, nel rispetto dei seguenti indirizzi:
- possono essere autorizzate non più di cinque squadre a battuta per ambito territoriale di caccia contraddistinte con un numero, in cui i cacciatori ammessi devono iscriversi;
- per il solo ATC ME 2 della provincia di Messina possono essere autorizzate non più di 10 squadre, a battuta, per ambito territoriale di caccia, contraddistinte con un numero, in cui i cacciatori ammessi devono iscriversi;
- le singole squadre per la caccia al cinghiale in battuta sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di trentacinque cacciatori, fra i quali devono essere previsti:
 - a)- il caposquadra, il quale iscrive la squadra presso la Ripartizione Faunistico Venatoria, organizza e dirige la battuta, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti alla battuta, cura l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per effettuare la battuta, controlla ed assegna le poste prima della battuta, controlla il numero dei capi abbattuti;
 - b)- i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine battuta;
 - c)- i conduttori di cani da traccia che sono autorizzati al recupero dei capi feriti;
- la caccia in battuta può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della battuta deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;
- tutti i cacciatori partecipanti alla battuta devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;
- i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta. Tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine battuta.

ART. 7

Ulteriori divieti e prescrizioni

- non è consentita la posta alla beccaccia e la caccia da appostamento al beccaccino;
- il prelievo venatorio alla selvaggina migratoria negli AA.TT.CC. prescelti per la migratoria è possibile per un numero massimo complessivo di 28 giornate suddivise secondo i seguenti limiti: 16 giornate dall'1 settembre al 15 novembre; 12 giornate dal 16 novembre al 10 febbraio. Le giornate non usufruite nel corso del primo periodo non possono essere usufruite nel secondo.
- l'ambito o gli ambiti territoriali di caccia scelti per la migratoria devono essere indicati nel tesserino venatorio al momento del suo rilascio dal funzionario comunale incaricato, previa esibizione della ricevuta di versamento di € 5,16 ad ambito. Il versamento, che può essere cumulativo per i quattro ambiti, va effettuato su c/c n.10575900 intestato al Banco di Sicilia, cassiere della Regione Siciliana, recante la causale "*Tassa per caccia alla selvaggina migratoria nello o negli AA.TT.CC. scelti*". La sezione del bollettino di c/c postale relativa all'attestazione di versamento deve essere consegnata all'Uffici del Comune all'atto del rilascio del tesserino.
- Aderendo ai suggerimenti dell'ISPRA, in tutto il territorio siciliano è vietato: immettere fagiani; utilizzare nella caccia agli ungulati cartucce con munizionamento di piombo; utilizzare munizioni con pallini di piombo in prossimità di laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche, lagune, nonché a distanza inferiore di 150 metri dalle rispettive rive.

ART. 8

Mobilità

In adesione ai suggerimenti dell'ISPRA di limitare la mobilità dei cacciatori, l'esercizio della caccia nel periodo di preapertura che va dall'1 al 15 settembre 2012 è autorizzato esclusivamente ai cacciatori residenti in Sicilia.

Fermo restando il diritto di ogni cacciatore siciliano ad esercitare l'attività venatoria nell'A.T.C. di residenza, l'ammissione degli stessi in altri AA.TT.CC. siciliani per l'esercizio dell'attività venatoria

alla selvaggina stanziale è consentito tenuto conto dei limiti derivanti dall'applicazione degli indici di densità venatoria.

ART. 9

Piano di abbattimento

Il cacciatore può abbattere, per ogni giornata di caccia, non più di 15 capi di fauna selvatica. Per le seguenti specie il cacciatore deve, inoltre, rispettare le limitazioni sotto riportate:

	LIMITE MASSIMO GIORNALIERO	LIMITE MASSIMO STAGIONALE
Quaglia	5	25
Beccaccia	3	20
Tortora	5	25
Allodola,	10	50
Fischione, Germano reale, Alzavola, Gallinella d'acqua, Folaga, Moriglione, Beccaccino, Mestolone, Porciglione	10	50
Codone, Pavoncella, Canapiglia	5	25
Moretta	2	8
Coniglio selvatico	3	
Lepre italica	1	1
Colombaccio	10	
Colombaccio periodo 1-10/02/2013	5	
Combattente	2	8

9.1 Il numero totale di capi abbattuti giornalmente fra Coniglio selvatico e Lepre italica non può essere superiore a 3, fermi restando i limiti giornalieri per singola specie.

9.2 Gli abbattimenti di Lepre italica, ove consentiti, devono essere segnalati entro 48 ore dell'abbattimento mediante apposita scheda alle ripartizioni faunistico-venatorie territorialmente competenti.

9.3 Nelle isole di Pantelleria (TP4), di Ustica (PA3), di Lampedusa e Linosa (AG3), di Vulcano (ATC ME 3) e Salina (ATC ME 3) il cacciatore può abbattere, nel rispetto dei periodi consentiti, fino ad un massimo di 10 conigli selvatici per ogni giornata di caccia.

ART. 10

Allenamento e addestramento dei cani

- A partire dal 15 agosto l'attività di allenamento e di addestramento dei cani può essere svolta esclusivamente nei luoghi utili all'esercizio venatorio, senza possibilità di sparo, con esclusione dei

due giorni precedenti la preapertura.

ART. 11

Regolamentazione e divieti inerenti il furetto

L'uso del furetto per la caccia al coniglio selvatico è così regolamentato:

- negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Agrigento è consentito dall'1 settembre al 30 novembre 2012 incluso, ad eccezione del territorio del comune di Cianciana e di Cattolica Eraclea. Per quest'ultimo comune, in via eccezionale, l'uso del furetto è consentito nella località denominata "Ardicola". L'uso del furetto è, altresì, vietato nelle contrade Pezza Petra e Costa Cavolo del comune di Licata. Nel comune di Lampedusa Isole di Lampedusa e Linosa è consentito fino alla data di chiusura del prelievo venatorio alla specie;
- negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Caltanissetta è consentito in tutto il territorio dall'1 settembre al 31 ottobre 2012 incluso;
- negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Catania è consentito dall'1 settembre al 29 novembre 2012 incluso in tutto il territorio degli ATC CT1 e CT2 ad esclusione dei Comuni di Mineo (CT1) e Mazzarrone (CT2). Dall' 1 al 16 dicembre 2012 l'uso del furetto è consentito esclusivamente negli anfratti lavici etnei.
- negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Palermo è consentito esclusivamente nei comuni di Caccamo, Ciminna e Corleone dall'1 settembre al 29 novembre 2012 incluso, mentre nel comune di Ustica è consentito dalla data di apertura fino al 16 dicembre;
- negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Trapani è consentito dall'1 settembre al 5 novembre 2012 incluso, ad eccezione del comune di Vita dove l'uso del furetto è vietato. L'uso del furetto è, altresì, vietato nel comune di Marsala limitatamente alla fascia compresa tra la battigia del mare e le strade provinciali Marsala-Trapani e Marsala- Petrosino. Nel comune di Pantelleria l'uso del furetto è consentito fino alla data di chiusura del prelievo venatorio.
- negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Messina l'uso del furetto è consentito esclusivamente nell' ATC ME3 - Isola di Vulcano - fino alla data di chiusura del prelievo venatorio. Negli altri ATC di Messina non è consentito;
- L'uso del furetto è vietato in tutti gli ambiti territoriali di caccia delle province di Enna, Ragusa e Siracusa.

11.1 Durante l'uso venatorio è obbligatorio munire il furetto di idonea ed efficiente museruola.

11.2 E' vietato portare e/o utilizzare il furetto nelle aree in cui l'uso non è consentito.

ART 12

Ulteriori limitazioni dei luoghi di caccia

Dal 2 al 31 gennaio 2013 incluso, l'esercizio venatorio può essere praticato nei boschi, nei seminativi arborati, negli uliveti privi di frutto pendente, negli acquitrini, nelle aree prative allagate, nei corsi d'acqua, nei laghi o bacini naturali e artificiali. Dal primo al dieci febbraio la caccia al Colombaccio (*Columba palumbus*) può essere esercitata esclusivamente da appostamento nei boschi e nei seminativi arborati a distanza maggiore di 500 metri da zone umide o pareti rocciose. Il cacciatore deve raggiungere la località di caccia con l'arma in custodia, scarica o smontata.

ART. 13

Caccia col falco

La caccia con il falco è vietata in tutte le isole minori e a distanza inferiore di 500 metri dalle aree protette e dai siti della Rete Natura 2000.

ART. 14

Valichi montani

E' vietata, altresì, nel raggio di 1000 metri dai seguenti valichi montani:

Valico	Elevazione m s.l.m	Coordinate geografiche
1. Portella Colla (Isnello – PA)	1.425	37° 52' 04" N – 14° 00' 18" E
2. Portella di Mandarini (Petralia Soprana - PA)	1.208	37° 51' 34" N – 14° 05' 59" E
3. Portella Colle Basso (Cesarò - ME)	1.335	37° 53' 21" N – 14° 35' 27" E
4. Portella Biviere (Cesarò – ME)	1.281	37° 57' 18" N – 14° 42' 35" E
5. Portella della Busica (Tortrici - ME)	1.228	37° 58' 31" N – 14° 17' 51" E
6. Portella Zilla (Roccella Valdemone - ME)	1.165	37° 58' 59" N – 14° 59' 54" E
7. Contrada Cardone (Antillo - ME)	811	37° 59' 34" N – 15° 12' 14" E

ART.15

Aziende Faunistico Venatorie e Agro Venatorie

Le norme del presente calendario venatorio si applicano anche nelle aziende faunistico- venatorie, entro i limiti dei rispettivi piani di abbattimento. Nelle aziende agro-venatorie l'abbattimento della fauna di allevamento immessa è consentito soltanto durante la stagione venatoria.

ART. 16

Siti Natura 2000

Nei siti della Reta Natura 2000, ove non sussistono ulteriori divieti di caccia, l'esercizio dell'attività venatoria è consentito nel rispetto dei limiti fissati dalla L. n. 157/92, dalla L.R. n. 33/1997, dal Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 28223 del 17-10-2007 che detta i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS) pubblicato nella Gazz. Uff. 6 novembre 2007, n. 258, **nonché nel rispetto degli eventuali ulteriori limiti fissati nei rispettivi piani di gestione ex art. 4, co. 2, D.P.R. 08/09/1997 n. 357 come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.**

ART. 17

Aree di divieto di caccia

La caccia è vietata nelle zone di cui all'allegato "B" del presente Decreto.

ART. 18

Norma di chiusura

Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le ulteriori disposizioni vigenti in materia.

L'ASSESSORE

Prof. Francesco Aiello

CALENDARIO VENATORIO 2012/2013

Allegato "B"

PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO

Territorio precluso all'esercizio venatorio:

a) Riserve naturali:

- 1) "Foce del Fiume Platani"(AG1);
- 2) "Monti di Palazzo Adriano e Valle del Sosio" (AG1);
- 3) "Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco" (AG1);
- 4) "Monte San Calogero (Kronio)" (AG1);
- 5) "Torre Salsa" (AG1);
- 6) "Maccalube di Aragona"(AG2);
- 7) "Monte Cammarata" (AG2);
- 8) "Grotta di Sant'Angelo Muxaro" (AG2);
- 9) "Isola di Lampedusa" (AG3);
- 10) "Isola di Linosa e Lampione" (AG3).

b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) "Torre Salsa", ricadente nel territorio dei Comuni di Siculiana e Montallegro (AG1);
- 2) "Lago Gorgo", ricadente nel territorio del Comune di Montallegro (AG1).

c) Zone cinologiche di tipo "B":

- 1) Ricadente nel territorio del Comune di Agrigento (AG1), all'interno dell'azienda agro venatoria "Monte Mele";
- 2) Ricadente nel territorio del Comune di Campobello di Licata (AG2), c/da Ficuzza;
- 3) Ricadente nel territorio del Comune di Racalmuto (AG2), c/de Abate, Fico, Amara e Giarrizzo;
- 4) Ricadente nel territorio del Comune di Alessandria della Rocca (AG2), c/da Ciniè Carratello;
- 5) Ricadente nel territorio del Comune di Racalmuto (AG2), c/da Villanova;
- 6) Ricadente nel territorio del Comune di Cammarata (AG2), all'interno dell'azienda agro-venatoria "Giardinello".
- 7) Zona cinologica "B" ,ricadente nel territorio del comune di Canicattì (AG2),contrada Cazzola;

d) Zone del Demanio Forestale.

e) Fondi chiusi.

f) Centri di allevamento di selvaggina a scopo di ripopolamento:

- 1) "Schembri Santa", ricadente nel territorio del Comune di Realmonte (AG1), c/de Vallon Forte e Gianpaolo;
- 2) "Morreale Andrea", ricadente nel territorio del Comune di Racalmuto (AG2), c/da Arena.

Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della L.R. n.33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto:

g) Aziende agro-venatorie:

- 1) A.A.V. "Montemele", ricadente nel territorio dei Comuni di Agrigento e Realmonte (AG1);
- 2) A.A.V. "Giardinello", ricadente nel territorio del Comune di Cammarata (AG2).

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Agrigento dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla L.R. n.33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 13, dell'allegato "A" al presente decreto.

PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA

Territorio precluso all'esercizio venatorio:

a) Riserve naturali:

- 1) "Monte Conca" (CL1);
- 2) "Lago Sfondato" (CL1);
- 3) "Riserva Naturale Geologica di contrada Scaleri" (CL1);
- 4) "Monte Capodarso e Valle dell'Imera Meridionale" parte ricadente nel territorio comunale di Caltanissetta (CL1);
- 5) "Lago Soprano" (CL1);
- 6) "Sughereta di Niscemi" (CL2);
- 7) "Biviere di Gela" (CL2).

b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) "Oasi Scala", ricadente nel territorio del Comune di Mussomeli (CL1).

c) Zone cinologiche di tipo "B":

1. **Mandra di Mezzo.** Ricadente nel territorio del Comune di San Cataldo (CL1),

d) Zone cinologiche di tipo "A":

1. **Avvento, Bucceri, Persico.** Ricadente nel territorio del Comune di Caltanissetta (CL1),

e) Zone del Demanio Forestale.

f) Fondi chiusi ai sensi dell'art. 24 della L.R. 33/97.

- 1) Azienda Agricola "Conte Tasca D'Almerita S.p.A.", parte ricadente nel territorio del Comune di Valledlunga Pratameno (CL1).

g) Centri ed Allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento:

- 1) "Mistretta Salvatore", ricadente nel territorio del Comune di Villalba (CL1), c/da Mattarello;
- 2) "Morelli Pietro", ricadente nel territorio del Comune di Gela (CL2), c/da Olivo;

Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della L.R. n.33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto:

Aziende faunistico-venatorie:

- 1) **A.F.V. "Mandra di Piano"**, ricadente nel territorio del Comune di Mussomeli (CL1);
- 2) **A.F.V. "Cardinale"**, ricadente nel territorio del Comune di Mussomeli (CL1);
- 3) **A.F.V. Poggio Diana per la parte ricadente nel territorio del comune di Niscemi**

Aziende agro-venatorie:

- 1) **A.A.V. "San Martino Cicuta"**, ricadente nel territorio del Comune di Caltanissetta (CL1);
- 2) **A.A.V. "Cisterna Barboraso Manca"**, ricadente nel territorio del Comune di San Cataldo (CL1);

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Caltanissetta dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla L.R. n.33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 13, dell'allegato "A" al presente decreto.

PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

Territorio precluso all'esercizio venatorio:

a) Parchi:

- 1) "Parco dell'Etna" (CT1);
- 2) "Parco dei Nebrodi" (CT1);
- 3) "Parco fluviale dell'Alcantara" (CT1).

b) Riserve naturali:

- 1) "Oasi del Simeto" (CT1);
- 2) "Fiume Fiumefreddo" (CT1);
- 3) "Isola Lachea e Faraglioni dei Ciclopi" (CT1);
- 4) "Complesso Immacolatella e Micio Conti" (CT1);
- 5) "La Timpa"(CT1);

c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica :

- 1) "Invaso Diga Don Sturzo", ricadente nel territorio dei Comuni di Ramacca (CT1) e Raddusa (CT1);
- 2) "Ponte Barca", ricadente nel territorio del Comune di Paternò (CT1).

d) Zone cinologiche di tipo "B":

- 1) Ricadente nel territorio del Comune di Caltagirone (CT2), all'interno dell'azienda agro-venatoria "Poggio Racineci";
- 2) Ricadente nel territorio del Comune di Licodia Eubea (CT2), c/da Alia;
- 3) Ricadente nel territorio del Comune di Catania (CT1), c/da Juncetto;
- 4) Ricadente nel territorio del Comune di Randazzo (CT1), c/da Torrazza;
- 5) Ricadente nel territorio del Comune di Ramacca (CT1), c/da Cafaro.

e) Zone del Demanio Forestale.

f) Fondi chiusi

g) Centri ed Allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento:

- 1) "CAFAR Società Agricola s.s, ricadente nel territorio del Comune di Ramacca (CT1), contrada Giunta Giummarra;
- 2) "Motta Maria", ricadente nel territorio del Comune di Mineo (CT1), contrada Monaci.

Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della L.R. n.33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto:

Aziende faunistico – venatorie:

- 1) **A.F.V.** "Acquavena Giardinelli Macchiafava", ricadente nel territorio del Comune di Bronte (CT1);
- 2) **A.F.V.** "Malaterra", ricadente nel territorio del Comune di Bronte (CT1);
- 3) **A.F.V.** "Poggio Diana", ricadente nel territorio del Comune di Caltagirone (CT2);
- 4) **A.F.V.** "Insolio", ricadente nel territorio del Comune di Granieri (CT2).

Aziende agro-venatorie:

- 1) **A.A.V.** “El Condor”, ricadente nel territorio del Comune di Bronte (CT1);
- 2) **A.A.V.** “Lavina”, ricadente nel territorio del Comune di Castel di Judica (CT1);
- 3) **A.A.V.** “Poggio Racineci”, ricadente nel territorio del Comune di Caltagirone (CT2);
- 4) **A.A.V.** “D’ Angelo Adele”, ricadente nel territorio dei Comuni di Vizzini e Licodia Eubea (CT2);
- 5) **A.A.V.** “Stella di Racineci”, ricadente nel territorio del Comune di Caltagirone (CT2);
- 6) **A.A.V.** “Russa”, ricadente nel territorio del Comune di Caltagirone (CT2).
- 7) **A.A.A.** “ Vassallo” ricadente in agro di Castel di Judica (CT1)

Per la stagione venatoria 2012/2013 l’esercizio della caccia è altresì vietato nelle seguenti zone:

- 1) **Area comunale “Parco Monte Po”**, ricadente nel territorio del Comune di Catania (CT1);
- 2) **Parco Naturalistico sub-urbano “Gurna”**, ricadente nel territorio del Comune di Mascali (CT1);
- 3) **Parco Naturalistico sub-urbano “Monte Serra”**, ricadente nel territorio del Comune di Viagrande (CT1);

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Catania dove l’attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla L.R. n.33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 13, dell’allegato "A" al presente decreto.

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

Territorio precluso all’esercizio venatorio:

a) Parchi:

- 1) **“Parco dei Nebrodi” territorio dei comuni di Cerami e Nicosia** ATC (EN1);
- 2) **“Parco Minerario Floristella”** territorio comunale di Enna ATC (EN2).

b) Riserve naturali:

- 1) **“Monte Altesina”** territorio dei comuni di Leonforte e Nicosia(EN1);
- 2) **“Sambuchetti - Campanito”** territorio dei comuni di Nicosia e Cerami (EN1);
- 3) **“Vallone di Piano della Corte”** ricadente nel territorio del comune di Agira(EN1);
- 4) **“Lago di Pergusa”** ricadente nel territorio del comune di Enna (EN2);
- 5) **“Monte Capodarso e Valle dell’Imera Meridionale”** ricadente nel territorio dei comuni di Enna e Pietraperzia, (EN2);
- 6) **“Rossomanno – Grottascura – Bellia”** ricadente nel territorio del comune di Enna (EN2).

c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) **“Invaso Diga Don Sturzo”**, parte ricadente nel territorio del Comune di Aidone (EN2).

d) Zone cinologiche di tipo “B”:

- 1) Ricadente nel territorio del Comune di Calascibetta (EN2), c/da Peraniera;
- 2) Ricadente nel territorio del Comune di Nicosia (EN1), c/da Graffagna.

e) Zone cinologiche di tipo “A”:

-Ricadente nel territorio del Comune di Troina (EN1), all’interno dell’Azienda faunistico venatoria “Scippa”;

f) Zone del Demanio Forestale.

g) Fondi chiusi.

Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della L.R. n.33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto:

Aziende faunistico-venatorie:

- 1) **A.F.V.** “Buscemi”, ricadente nel territorio dei Comuni di Troina (EN1) e Regalbuto (EN1);
- 2) **A.F.V.** “Scarvi San Francesco”, ricadente nel territorio del Comune di Troina (EN1);
- 3) **A.F.V.** “S. Silvestro Intronata”, ricadente nel territorio del Comune di Sperlinga (EN1);
- 4) **A.F.V.** “Sciara Gurghi Giumenta” parte ricadente nel territorio del Comune di Sperlinga (EN1);
- 5) **A.F.V.** “Cicera” (parte), ricadente nel territorio del Comune di Sperlinga (EN1);
- 6) **A.F.V.** “La Sughereta”, ricadente nel territorio del Comune di Troina (EN1) e Regalbuto (EN1)
- 7) **A.F.V.** “Monaco”, ricadente nel territorio del Comune di Nicosia (EN1);
- 8) **A.F.V.** “Bontà di Sicilia”, ricadente nel territorio del Comune di Cerami (EN1);
- 9) **A.F.V.** “Tremurli”, ricadente nel territorio del Comune di Enna (EN2).

Aziende agro-venatorie:

- 1.**A.A.V.** “Cannella”, ricadente nel territorio del Comune di Nicosia (EN1);
- 2.**A.A.V.** “Crisaffe”, ricadente nel territorio del Comune di Troina (EN1)
- 1.**A.A.V.** “Carangiaro-Scioltabino”, ricadente nel territorio del Comune di Enna (EN2);
- 4.**A.A.V.** “Capitone”, ricadente nel territorio del Comune di Enna (EN2);
- 5.**A.A.V.** “Carangiaro”, ricadente nel territorio del Comune di Enna (EN2);
- 6.**A.A.V.** “Montagna Gebbia Robbiato”, ricadente nel territorio del Comune di Piazza Armerina (EN 2);
- 7.**A.A.V.** “Ficilino Polizzello”, parte ricadente nel territorio del Comune di Nicosia (EN1).
- 9) **A.A.V. Drago** ricadente
- 10) **A.A.V.** . Feudo Ventura nel territorio del comune di Piazza Armerina ATC EN2
- 11) **A.A.V.** Costantina Franchiscè ricadente nel territorio del comune di Centuripe ATC EN1

Aree Industriali

- 1) Cosorzio A.S.I. ATC EN2
- 2) Miniera Pasquasia ATC EN2

Parchi storici e Parchi archeologici con decreto di vincolo dell'assessorato dei BB.CC.AA e P.I. ATC EN1 ed ATC EN2

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Enna dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla L.R. n.33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 13, dell'allegato "A" al presente decreto.

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Territorio precluso all'esercizio venatorio:

a) Parchi:

1. “Parco dei Nebrodi” (ME1 - ME2);
2. “Parco fluviale dell'Alcantara” (ME2).

b) Riserve naturali:

- 1) “Vallone Calagna sopra Tortorici” (ME1);
- 2) “Bosco di Malabotta” (ME2);
- 3) “Fiumedinisi e Montescuderi” (ME2);
- 4) “Isola Bella” (ME2);
- 5) “Laghetti di Tindari” (ME2);
- 6) “Laguna di Capo Peloro” (ME2);

- 7) “Isola di Alicudi” (ME3);
- 8) “Isola di Filicudi e Scogli Canna e Montenassari” (ME3);
- 9) “Isola di Panarea e Scogli vicini” (ME3);
- 10) “Isola di Stromboli e Strombolicchio” (ME3);
- 11) “Monte Fossa delle Felci e dei Porri” (ME3).

c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) “Serrafalco - Costi - Cuppitta”, ricadente nel territorio del Comune di Castelmola (ME2);
- 2) “San Cono - Casale - Cardusa”, ricadente nel territorio del Comune di Tripi (ME2);
- 3) “Loco - Mandali - Santa Venera”, ricadente nel territorio del Comune di Castoreale (ME2);
- 4) “Rocca Salvatesta”, ricadente nel territorio dei Comuni di Francavilla di Sicilia (ME2) e Novara di Sicilia (ME2);
- 5) “Mandrizzi”, ricadente nel territorio dei Comuni di Francavilla di Sicilia (ME2) e Novara di Sicilia (ME2).

d) Zone Cinologiche di tipo “B”:

- 1) Ricadente nel territorio del Comune di Novara di Sicilia (ME2), c/de Montagna Serro dell'Olmo, Tavoliere e Pirato;
- 2) Ricadente nel territorio del Comune di S. Lucia del Mela (ME2), c/da Piano del Campo;
- 3) Ricadente nel territorio del Comune di San Piero Patti (ME2), c/da Canalotto.
- 4) Ricadente nel Comune di Ficarra c/da S.Rosalina ATC ME 2

e) Zone del Demanio Forestale.

f) Fondi chiusi.

Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della L.R. n.33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto:

Aziende faunistico-venatorie:

- 1) A.F.V. “Ruggirà Comunelli”, ricadente nel territorio del Comune di Cesarò (ME1);
- 2) A.F.V. “Casazza”, ricadente nel territorio del Comune di Cesarò (ME1);
- 3) A.F.V. “Cirrito” parte ricadente nel territorio del Comune di Pettineo (ME1);

La caccia, inoltre, è vietata nei seguenti entro il raggio di 1000 metri dai seguenti **valichi montani**

<i>Valico</i>	<i>Elevazione m s.l.m</i>	<i>Coordinate geografiche</i>
1. Portella Colle Basso (Cesarò - ME)	1.335	37° 53' 21" N – 14° 35' 27" E
2. Portella Biviere (Cesarò – ME)	1.281	37° 57' 18" N – 14° 42' 35" E
3. Portella della Busica (Tortrici - ME)	1.228	37° 58' 31" N – 14° 17' 51" E
4. Portella Zilla (Roccella Valdemone - ME)	1.165	37° 58' 59" N – 14° 59' 54" E

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Messina dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla L.R. n.33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 12, dell'allegato "A" al presente decreto. La caccia è vietata nei seguenti valichi montani, per una distanza di mille metri dagli stessi

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

Territorio precluso all'esercizio venatorio:

a) **“Parco delle Madonie”** (PA2).

b) **Riserve naturali:**

- 1) **“Bagni di Cefalà Diana e Chiarastella”** (PA1);
- 2) **“Bosco della Ficuzza, Rocca Busambra, Bosco del Cappelliere e Gorgo del Drago”** (PA1);
- 3) **“Capo Gallo”** (PA1);
- 4) **“Capo Rama”** (PA1);
- 5) **“Grotta di Carburangeli”** (PA1);
- 6) **“Grotta di Entella”** (PA1);
- 7) **“Grotta Conza”** (PA1);
- 8) **“Grotta dei Puntali”** (PA1);
- 9) **“Isola delle Femmine”** (PA1);
- 10) **“Monte Carcaci”** (PA1);
- 11) **“Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco”** (PA1);
- 12) **“Monti di Palazzo Adriano e Valle del Sosio”** (PA1);
- 13) **“Serre della Pizzuta”** (PA1);
- 14) **“Montepellegrino”** (PA1);
- 15) **“Bosco della Favara e Bosco Granza”** (PA2);
- 16) **“Monte S. Calogero”** (PA2);
- 17) **“Pizzo Cane, Pizzo Trigna e Grotta Mazzamuto”** (PA2);
- 18) **“Serre di Ciminna”** (PA2);
- 19) **“Isola di Ustica”** (PA3).
- 20) **“Grotta della Molara”**

c) **Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:**

- 1) **“Invaso Poma”**, ricadente nel territorio dei Comuni di Partinico (PA1), Monreale (PA1) e San Giuseppe Jato (PA1);
- 2) **“Oasi Lago Piana degli Albanesi e Santa Cristina Gela”**, ricadente nel territorio dei Comuni di Piana degli Albanesi (PA1) e di Santa Cristina Gela (PA1).

d) **Zone cinologiche di tipo “B”:**

- 1) Ricadente nel territorio del Comune di Altofonte (PA1), c/da Rebuttone;
- 2) Ricadente nel territorio del Comune di Corleone (PA1), c/da Spinuso;
- 3) Ricadente nel territorio del Comune di Lercara Friddi (PA1), c/da Todaro;
- 4) Ricadente nel territorio del Comune di Godrano (PA1) c/da Marosa
- 5) Ricadente nel territorio del Comune Baucina (PA2) C/da Suvarita
- 6) Ricadente nel territorio del Comune di Vicari (PA1), c/da Rocche di Ferro;
- 7) Ricadente nel territorio del Comune di Alimena (PA2), c/da Bulfara;

- 8) Ricadente nel territorio del Comune di Castellana Sicula (PA2), c/da Tudia, all'interno dell'azienda agro-venatoria "Di Dato Francesca";
- 9) Ricadente nel territorio del Comune di Caccamo (PA2), S.Leonardo
- 10) Ricadente nel territorio del Comune di Cerda (PA2), c/da Malluta;
- 11) Ricadente nel territorio del Comune di Gangi (PA2), c/da Camporotondo;
- 12) Ricadente nel territorio del Comune di San Mauro Castelverde (PA2), all'interno dell'azienda faunistico-venatoria "Cirrito";
- 13) Ricadente nel territorio del Comune di Godrano (PA1) c/da Giardinello, all'interno dell'azienda agro-venatoria omonima;
- 14) Ricadente nel territorio del Comune di Valledolmo (PA2) c/da Mandranuova;
- 15) Ricadente nel territorio del Comune di Montemaggiore Belsito (PA2) c/da Ladro.

e) Zone cinologiche di tipo "A":

- 1) Ricadente nel territorio del Comune di Cerda (PA2), c/da Burgitabus;
- 2) Ricadente nel territorio del Comune di Resuttano (PA2), c/da Sparaino.

f) Zone del Demanio Forestale.

g) Fondi chiusi.

h) Fondi chiusi ai sensi dell'art. 24 della L.R. 33/97:

- 1) Azienda Agricola "Conte Tasca D'Almerita S.p.A.", parte ricadente nel territorio del Comune di Sciafani Bagni (PA2),.

i) Centri ed Allevamenti di Selvaggina a scopo di ripopolamento:

- 1) "Barna Gianpiero", ricadente nel territorio del Comune di Godrano (PA1), c/da Marosa;
- 2) "Randazzo Giovanni", ricadente nel territorio del Comune di Partinico (PA1), c/da Ramo;
- 3) "Emma Benedetto", ricadente nel territorio del Comune di Monreale (PA1), c/da Billiemi;
- 4) "Napoli Calogero", ricadente nel territorio del Comune di Valledolmo (PA2), c/da Mandra Nuova.

Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della L.R. n.33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto:

Aziende faunistico-venatorie:

- A.F.V. "Marosa", ricadente nel territorio del Comune di Godrano (PA1);
- A.F.V. "Corvo Rajnò Pintorna", ricadente nel territorio del Comune di Geraci Siculo (PA2);
- A.F.V. "Casalgiordano", ricadente nel territorio del Comune di Blufi (PA2);
- A.F.V. "Cirrito" (parte), ricadente nel territorio del Comune di San Mauro Castelverde (PA2);
- A.F.V. "Sciara, Gurghi Giumenta" parte ricadente nel territorio del Comune di Gangi (PA2);
- A.F.V. "Cicera" (parte), ricadente nel territorio del Comune di Gangi (PA2);
- A.F.V. "Pecorone", ricadente nel territorio del Comune di Ciminna (PA2);
- A.F.V. "Maganocce" ricadente nel territorio del Comune di Piana degli Albanesi (PA1);

Aziende agro-venatorie:

- A.A.V. "Giardinello", ricadente nel territorio del Comune di Godrano (PA1);
- A.A.V. "Francesca Di Dato", ricadente nel territorio del Comune di Castellana Sicula (PA2);
- A.A.V. "Società Agricola La Cannavera", ricadente nel territorio del Comune di Monreale (PA1);
- A.A.V. "Cannella" (parte), ricadente nel territorio del Comune di Gangi (PA2);
- A.A.V. "Mandranuova", ricadente nel territorio del Comune di Valledolmo (PA2).
- A.A.V. "Ficilino – Polizzello" parte ricadente nel territorio del Comune di Gangi (PA2)

La caccia, inoltre, è vietata nei entro il raggio di 1000 metri dai seguenti valichi montani.

Valico	Elevazione m s.l.m	Coordinate geografiche
1. Portella Colla (Isnello – PA)	1.425	37° 52' 04" N – 14° 00' 18" E
2. Portella di Mandarini (Petràlia Soprana - PA)	1.208	37° 51' 34" N – 14° 05' 59" E

Per la stagione venatoria 2012/2013 l'esercizio della caccia è, altresì, vietato, ai sensi dell'art. 18 comma 4, L.R. n. 33/1997, nelle seguenti zone:

- 1) **Comune di Montemaggiore Belsito** Area estesa Ha 281,00,00. Contrade Valle di Maio, Battaglia, Piano Forgia, Cozzo Roccellito
- 2) **Comune di Montemaggiore Belsito** Area estesa Ha 1.200.00,00 circa. Contrade Vacco, Vaccotto, e Contessa
- 3) **Comune di San Mauro Castelverde**, area estesa Ha 1500 nelle contrade Torretta, Pirato, Canalicchio, Colombo, Gallina, Portella Ciambra.

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Palermo dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla L.R. n.33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 13, dell'allegato "A" al presente decreto.

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

Territorio precluso all'esercizio venatorio:

a) Riserve naturali:

- 1) “Pino d’Aleppo” (RG1);
- 2) “Macchia foresta del fiume Irminio” (RG1 - RG2).

b) Zone cinologiche di tipo “B”:

- 1) Ricadente nel territorio del Comune di Ragusa (RG1), all’interno dell’azienda agro-venatoria “Montesano”;
- 2) Ricadente nel territorio del Comune di Ragusa (RG1), c/da Pontemaggio Aramonda;
- 3) Ricadente nel territorio del Comune di Modica (RG2), c/da Sbrizza.

c) Zone del Demanio Forestale.

d) Fondi chiusi.

e) Centri ed Allevamenti di Selvaggina a scopo di ripopolamento:

- 1) “Azzaro Giuseppa”, ricadente nel territorio del Comune di Giarratana (RG1), c/da Donna Scala.

Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della L.R. n.33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto:

Aziende faunistico-venatorie:

- 1) **A.F.V. “Maestro”**, ricadente nel territorio dei Comuni di Ragusa (RG1) e Scicli (RG2);

2) **A.F.V.** “Pulce”, ricadente nel territorio del Comune di Ragusa (RG1);

Aziende agro-venatorie:

1) **A.A.V.** “Montesano”, ricadente nel territorio dei Comuni di Modica (RG2) e Ragusa (RG1).

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Ragusa dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla L.R. n.33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 13, dell'allegato "A" al presente decreto.

PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA

Territorio precluso all'esercizio venatorio:

a) Riserve naturali:

- 1) “**Pantalica, Valle dell’Anapo e T. Cavagrande**” (SR1);
- 2) “**Complesso speleologico Villasmundo - S.Alfio**” (SR1);
- 3) “**Grotta Palombara**” (SR1);
- 4) “**Saline di Priolo**” (SR1);
- 5) “**Riserva Naturale Orientata di Vendicari**” (SR2);
- 6) “**Cavagrande del Cassibile**” (SR2);
- 7) “**Fiume Ciane e Saline di Siracusa**” (SR2);
- 8) “**Grotta Monello**” (SR2).

b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) “**Lago di Lentini**”, ricadente nel territorio del Comune di Lentini (SR1);
- 2) “**Oasi faunistica di Vendicari**“, ricadente nel territorio del Comune di Noto (SR2).

c) Zone cinologiche di tipo “B”:

- 1) Ricadente nel territorio del Comune di Noto (SR2), c/da Baronazzo;
- 2) Ricadente nel territorio del Comune di Avola (SR2),c/da Montagna di Avola;
- 3) Ricadente nel territorio del Comune di Avola (SR2), c/da Spineta.

d) Zone del Demanio Forestale.

e) Fondi chiusi.

f) Centri ed Allevamenti di Selvaggina a scopo di ripopolamento:

- 1) “**Circoli riuniti cacciatori di Avola e Noto**”, ricadente nel territorio del Comune di Avola (SR2), c/da Sfinita.

Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della L.R. n.33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto:

Aziende faunistico-venatorie:

- 1) **A.F.V.** “Casale”, ricadente nel territorio del Comune di Buscemi (SR1);
- 2) Bufalefi ricadente nel territorio del comune di Noto (SR 2);
- 3) **A.F.V.** “Sant’Elia Meti”, ricadente nel territorio dei Comuni di Avola e Noto (SR2);
- 4) **A.F.V.** “Val di Noto Porcari Spineta”, ricadente nel territorio del Comune di Noto (SR2);

Aziende agro-venatorie:

- 1) **A.A.V.** “Azienda Agricola Baronazzo”, ricadente nel territorio del Comune di Noto (SR2);
- 2) **A.A.V.** “Montagna di Avola”, ricadente nel territorio del Comune di Noto (SR2).

1.A.A.V. "Busulmone" ricadente nel territorio del Comune di Noto (SR2);

g) Parchi storici ed archeologici

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Siracusa dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla L.R. n.33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 12, dell'allegato "A" al presente decreto.

PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Territorio precluso all'esercizio venatorio:

a) Riserve naturali:

- 1) "Bosco di Alcamo" (TP1);
- 2) "Zingaro" (TP1);
- 3) "Saline di Trapani" (TP1);
- 4) "Monte Cofano" (TP1);
- 5) "Foce del fiume Belice e dune limitrofe" (TP2);
- 6) "Isole dello stagnone di Marsala" (TP2);
- 7) "Grotta Santa Ninfa" (TP2);
- 8) "Lago Preola e Gorghi Tondi" (TP2);
- 9) "Isola di Pantelleria" (TP4).

b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) "Capofeto", ricadente nel territorio del Comune di Mazara del Vallo (TP2).

c) Zone Cinologiche di tipo "B":

- 1) Ricadente nel territorio del Comune di Salemi (TP2), c/da San Giorgio;
- 2) Ricadente nel territorio del Comune di Partanna (TP2), c/da Magaggiari;
- 3) Ricadente nel territorio del Comune di Petrosino (TP2), c/da Ferla;
- 4) Ricadente nel territorio del Comune di Castelvetro (TP2), c/da SS. Trinità, all'interno dell'azienda agro-venatoria;

- 6) Ricadente nel territorio del Comune di Marsala (TP2), c/da Volpara Bartolotta;
- 7) Ricadente nel territorio del Comune di Trapani (TP1), c/da Casal Monaco.

d) Zone del Demanio Forestale.

e) Fondi chiusi.

Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della L.R. n.33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto:

Aziende agro-venatorie:

- 1) A.A.V. "SS. Trinità", ricadente nel territorio del Comune di Castelvetro (TP2);
- 2) A.A.V. "Casal Monaco", ricadente nel territorio del Comune di Trapani (TP1).

Per la stagione venatoria 2012/2013 l'esercizio della caccia è altresì vietato nelle seguenti zone:

- 3). **Lago Trinità** di Castelvetro;
- 4). Pantani contrada **Pozzillo** in territorio del comune di Salemi;

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Trapani dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla L.R. n.33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 13, dell'allegato "A" al presente decreto.

DISPOSIZIONI GENERALI

Si rappresenta che ai sensi del comma 1 art. 10 della L. 353/2000 è vietato per dieci anni l'esercizio venatorio nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco. Il catasto incendi, con la cartografia dettagliata delle aree percorse da fuoco, è consultabile presso tutti i Comuni siciliani.

Si ricorda che ai sensi del comma 3 art. 21 della L.R. 1° settembre 1997 n° 33 *“tutte le zone comunque sottratte all'esercizio venatorio devono essere delimitate da apposite tabellazioni, da installare a cura delle Ripartizioni faunistico-venatorie, dei soggetti indicati negli artt. 24, 25 e 38, degli enti pubblici e privati che sono preposti alla vigilanza delle zone sottratte all'esercizio venatorio”*

Per la cartografia delle aree naturali protette istituite dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente è consultabile il sito: www.regione.sicilia.it/territorio/index.htm

Le Ripartizioni Faunistico Venatorie, sono incaricate di dare ampia pubblicità ai divieti di caccia riguardanti le aree ricadenti nel territorio provinciale di rispettiva competenza.

Alla diffusione delle presenti disposizioni, divieti e/o prescrizioni territoriali in materia di prelievo venatorio provvederà l'Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana anche per il tramite delle Ripartizioni Faunistico Venatorie, Unità Operative del Servizio VII del Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura.

L'ASSESSORE
Prof. F. Aiello